

Va in carcere chi divulga notizie false

La Cassazione, in tema di libertà di stampa, ha stabilito che «la divulgazione di notizie false non può mai presupporre una tutela della libertà di espressione di chi ne sia responsabile», in tal caso al giornalista può essere inflitta la pena detentiva. La Corte ulteriormente ha anche affermato che «esprimere una valutazione su fatti reali, quando non vi sia base oggettiva perché i fatti in questione si prestino alla lettura che ne viene offerta, può realizzare una condotta diffamatoria» (sentenza 39195/2015). La Cassazione mette in evidenza che la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha ripetutamente ribadito che la legittimità della regolamentazione dell'esercizio della libertà di espressione da parte dello stato va valutata anche tenendo presente la natura e la severità delle pene adottate, non potendosi, in generale, prevedere strumenti punitivi che abbiano l'effetto di dissuadere la stampa dallo svolgere il suo ruolo informativo. La Cedu, pertanto, ha ritenuto, avendo presente sia la tutela accordata dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla libertà di opinione, sia la fondamentale funzione sociale svolta da mezzi di comunicazione (che è, appunto, quella di garantire ai consociati la conoscenza di fatti e opinioni di interesse generale), che l'applicazione della misura detentiva non può che avvenire in via eccezionale. I giudici di legittimità ritengono che vada tenuta distinta l'ipotesi della pubblicazione di un giudizio, anche negativo, nei confron-

ti di una persona o di una condotta dal caso di divulgazione di una notizia falsa. Formulare un giudizio su fatti reali, se questo non è supportato da una «base oggettiva perché i fatti in questione si prestino alla lettura che ne viene offerta», può costituire comportamento diffamatorio che, però, non può essere sanzionato con l'infissione della pena detentiva al giornalista che lo ha espresso, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Cedu, mentre la diffusione di una notizia pacificamente falsa rende legittima l'applicazione della sanzione detentiva. I giudici di legittimità ritengono che la divulgazione di notizie non vere, nella piena consapevolezza della loro falsità da parte del giornalista, non può essere compresa tra i comportamenti tutelati dal diritto alla libertà di opinione. Tra tali diritti è invece compresa la ricerca della verità storica. La Cassazione ricorda, inoltre, che tanto la giurisprudenza italiana (di legittimità e di merito) quanto quella sovranazionale ritengono che il diritto di informazione, anche se costituzionalmente garantito, non può comprendere la divulgazione di notizie false. I principi richiamati dalla Cassazione trovano conferma anche nelle decisioni della Cedu dove si afferma che «il diritto del giornalista alla libertà di espressione è tutelato a condizione che egli agisca in buona fede,

sulla base di fatti correttamente riportati, e fornisca informazioni affidabili e precise nel rispetto dell'etica giornalistica».

Lucia Prete

